

Deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2013, n. 255 - 34310

Modifiche allo Statuto della Fondazione ‘Centro per la conservazione e restauro dei beni culturali La Venaria Reale’.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 390-32644 dell'11 novembre 2004 con la quale è stata approvata la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali La Venaria Reale;

preso atto che la Fondazione è stata costituita, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del Paesaggio), con atto notarile n. 3344 del 21 marzo 2005, che ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e che è stata iscritta nel Registro Prefettizio delle persone giuridiche in data 30 giugno 2005;

considerato che oltre alla Regione Piemonte figuravano come soci fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo (ora Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura), la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, la Città di Torino, la Provincia di Torino e la Città di Venaria Reale;

preso atto della volontà di recesso manifestata sia da parte del Politecnico di Torino che della Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura e della volontà di subentro da parte della Compagnia di San Paolo;

visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122, volto a contenere i costi degli apparati amministrativi ed, in particolare, l'articolo 6, nella parte in cui stabilisce la gratuità delle cariche all'interno degli organi collegiali di amministrazione e di controllo degli enti che ricevono a qualunque titolo contributi a carico delle finanze pubbliche ed impone la riduzione numerica dei componenti di tali organi attraverso gli opportuni adeguamenti statutari;

considerata pertanto la necessità di rinnovare il testo dello Statuto della Fondazione, adattandolo alle mutate esigenze normative ed alle sopravvenute manifestazioni di volontà dei soci fondatori sopra descritte;

preso atto che le proposte di modifica statutaria sono state all'unanimità condivise dal Collegio dei Fondatori riunitosi in data 11 luglio 2013;

dato atto che le suddette proposte di modifica sono così sinteticamente riassumibili:

- recepimento della volontà della Compagnia di San Paolo di aderire alla Fondazione in qualità di ente fondatore, della volontà di recesso del Politecnico di Torino e della Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura e inserimento della Città di Torino, della Provincia di Torino e della Città di Venaria Reale tra i soci fondatori;
- dettaglio delle finalità e attività della Fondazione, con l'ulteriore rafforzamento del ruolo svolto nell'ambito delle attività di ricerca e di studio;
- previsione, tra gli organi della Fondazione, del "Comitato scientifico", con compiti di supporto e indirizzo su problematiche tecnico scientifiche di conservazione e di formazione e aggiornamento delle figure professionali operanti nella conservazione e restauro di beni culturali;
- modifica di alcune competenze del Collegio dei Fondatori, il quale, in aggiunta ai precedenti compiti, delibera altresì in merito alla nomina dei componenti il Comitato scientifico;

- riduzione a cinque membri della composizione del Consiglio di Amministrazione ;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6428 approvata in data 30 settembre 2013 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;
acquisito il parere della VI Commissione consiliare permanente espresso a maggioranza in data 23 ottobre 2013

d e l i b e r a

di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali La Venaria Reale dettagliatamente contenute nella tabella di comparazione di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante, ai fini della successiva approvazione definitiva da parte del Collegio dei Fondatori in base alla previsione di cui all'articolo 5 dello Statuto stesso;

di dare atto che il testo dello Statuto della Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali La Venaria Reale coordinato con le modifiche di cui all'allegato A è contenuto nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione.

Allegato

STATUTO IN VIGORE	MODIFICHE APPORTATE
<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>Costituzione, sede e fondatori</i></p> <p>1. E' costituita la Fondazione denominata: CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE" di seguito indicata come "Fondazione", con sede in Venaria Reale (TO), presso la Reggia. Essa può istituire sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti leggi.</p> <p>2. La Fondazione è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'articolo 29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 11 novembre 2004 numero 390-32644</p> <p>3. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.</p> <p>4. Sono Fondatori: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT e l'Università degli Studi di Torino al fine di realizzare, eventualmente in concorso con altri Atenei, corsi di laurea e laurea magistrale presso la "Scuola" di cui al successivo art. 2, comma 2, lett. c).</p> <p>Possono partecipare alla Fondazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, altri soggetti pubblici o privati che aderiscano alle finalità della Fondazione e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>Costituzione, sede e fondatori</i></p> <p>1. È costituita la Fondazione denominata: CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE" di seguito indicata come "Fondazione", con sede in Venaria Reale (TO), presso la Reggia in Piazza della Repubblica. Essa può istituire sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti leggi.</p> <p>2. La Fondazione è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'articolo 29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 11 novembre 2004 numero 390-32644.</p> <p>3. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.</p> <p>4. Sono Fondatori: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino (al fine di realizzare, eventualmente in concorso con altri Atenei, corsi di laurea e laurea magistrale presso la "Scuola" di cui al successivo art. 2, comma 2, lett. c-), il Politecnico di Torino, la Città di Torino, la Provincia di Torino, la Città di Venaria Reale.</p> <p>5. Possono partecipare alla Fondazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, altri soggetti pubblici o privati che perseguano interessi pubblici</p>

concorrano al patrimonio ed alle esigenze, anche economiche, della stessa.

5. In sede di atto costitutivo sono stabiliti gli obblighi e i conferimenti dei Fondatori e le modalità con cui gli stessi si impegnano a far fronte alle esigenze economiche e finanziarie della Fondazione.

6. La Fondazione concorda con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT e, fermo restando quanto previsto al comma 4, con l'Università degli Studi di Torino e gli altri Fondatori, le modalità per l'eventuale utilizzazione di personale in servizio presso le predette Istituzioni, previo assenso del personale medesimo, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.

7. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte si impegnano ad avvalersi della Fondazione per le attività di conservazione del patrimonio culturale da essi realizzate o promosse in considerazione del rapporto che i suddetti Enti hanno con la Fondazione e della strumentalità delle attività della Fondazione rispetto agli scopi istituzionali perseguiti dal Ministero e dalla Regione. La "Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo" e la "Fondazione CRT" possono avvalersi della Fondazione per gli interventi di conservazione del patrimonio culturale che le stesse intendono realizzare o promuovere, nonché per altre iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali.

8. Ciascun Fondatore può, nell'ambito della Fondazione, promuovere progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2, lettere e) e seguenti del presente Statuto.

Articolo 2

nell'ambito della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, aderiscano alle finalità della Fondazione e concorrano al patrimonio ed alle esigenze, anche economiche, della stessa.

6. ~~In sede di~~ **Nell'atto** costitutivo sono stabiliti gli obblighi e i conferimenti dei Fondatori e le modalità con cui gli stessi si impegnano a far fronte alle esigenze economiche e finanziarie della Fondazione.

7. La Fondazione concorda con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la ~~Fondazione per l'Arte della~~ **Compagnia di San Paolo**, la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino, ~~il Politecnico di Torino~~, **la Città di Torino, la Provincia di Torino, la Città di Venaria Reale** e gli altri Fondatori, le modalità per l'eventuale utilizzazione di personale in servizio presso le predette Istituzioni, previo assenso del personale medesimo, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.

8. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte si impegnano ad avvalersi della Fondazione per le attività di conservazione del patrimonio culturale da essi realizzate o promosse in considerazione del rapporto che i suddetti Enti hanno con la Fondazione e della strumentalità delle attività della Fondazione rispetto agli scopi istituzionali perseguiti dal Ministero e dalla Regione.

La ~~Fondazione per l'Arte della~~ **Compagnia di San Paolo** e la Fondazione CRT possono avvalersi della Fondazione per gli interventi di conservazione del patrimonio culturale che le stesse intendono realizzare o promuovere, nonché per altre iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali.

9. Ciascun Fondatore può, nell'ambito della Fondazione, promuovere progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2, ~~lettere e) e seguenti~~ del presente Statuto.

Articolo 2

<i>Finalità e attività</i>	<i>Finalità e attività</i>
<p>1. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.</p> <p>2. La Fondazione si occupa della conservazione del patrimonio culturale. Nell'ambito dei propri fini la Fondazione in particolare provvede a:</p> <p>a) l'organizzazione di un Laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro di beni culturali;</p> <p>b) l'organizzazione di laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali;</p> <p>c) l'organizzazione e la gestione di una "Scuola" per l'alta formazione e lo studio, anche ai fini del rilascio, mediante convenzione con l'Università degli Studi di Torino, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali; la Scuola è organizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, con la collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;</p>	<p>1. La finalità principale della Fondazione consiste nello svolgimento di attività di conservazione del patrimonio culturale ed in particolare nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica nella conservazione del patrimonio culturale, nonché nella diffusione dei risultati tramite l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie.</p> <p>2. A tale scopo la Fondazione interagisce con l'Università degli Studi di Torino nell'organizzazione e gestione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per il rilascio, da parte dell'Università di Torino, del Titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs. 42/04) in convenzione con la Fondazione.</p> <p>3. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.</p> <p>4. La Fondazione si occupa della conservazione del patrimonio culturale. Nell'ambito dei propri fini la Fondazione in particolare provvede a: Per l'espletamento delle proprie funzioni la Fondazione provvede a:</p> <p>a) e) e e) organizzare l'organizzazione e la gestione di una "Scuola" per l'Alta Formazione e lo Studio, anche ai fini del rilascio, mediante convenzione con l'Università degli Studi di Torino, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali; la Scuola è organizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, con la collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per le attività di cui al comma 2 e per l'organizzazione e la gestione di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici come definite dalla</p>

- d) la documentazione, la raccolta, l'organizzazione e la diffusione dei risultati delle proprie attività;
- e) l'organizzazione, anche mediante la medesima "Scuola" di cui alla lettera c, di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione;
- f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;
- g) la promozione di studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;
- h) la promozione dello sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività;
- i) la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo italiano, di Istituzioni dell'Unione europea e di Organizzazioni Internazionali.

3. La Fondazione, per attuare quanto previsto dall'art 1 commi 7 e 8 del presente Statuto, stipula con i Fondatori una o più convenzioni nelle quali sono precisate le attività e i servizi richiesti e le condizioni del loro

normativa vigente in materia;

- b) ~~a)~~ **organizzare** l'organizzazione un Laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di **ricerca**, di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro **di beni culturali;**
- c) ~~b)~~ **organizzare** un ~~l'organizzazione di~~ Laboratorio di **Analisi Scientifico, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca e diagnosi su beni culturali;**
- d) ~~f)~~ **promuovere e realizzare** la ~~promozione e la realizzazione~~ studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;
- e) ~~l'organizzazione, anche mediante la medesima "Scuola" di cui alla lettera c, di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione;~~
- e) ~~g)~~ **promuovere** la ~~promozione~~ studi, ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;
- f) ~~i)~~ **partecipare** la ~~partecipazione~~ a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo Italiano, di Istituzioni dell'Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali;
- g) ~~d)~~ **documentare, raccogliere, organizzare e diffondere** la ~~documentazione, la raccolta, l'organizzazione e la diffusione dei~~ i risultati delle proprie attività;
- h) ~~h)~~ **promuovere** la ~~promozione delle~~ lo sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività;
5. La Fondazione, per attuare quanto previsto dall'art. 1 commi ~~7~~ **8** e ~~8~~ **9** del presente Statuto, stipula con i Fondatori una o più convenzioni nelle quali sono precisate le attività e i servizi richiesti

<p>svolgimento.</p> <p>La Fondazione realizza la parte prevalente della propria attività a favore dei Fondatori e può svolgere la restante parte su incarico di soggetti terzi; in ogni caso, nella determinazione dei propri programmi, la Fondazione dà priorità alle attività promosse o richieste dai propri Fondatori.</p> <p>Le attività e gli interventi di conservazione sono svolti avvalendosi del personale tecnico della Fondazione e, ove ritenuto opportuno o necessario, ricercando sul mercato, con le modalità previste dalla legge, le competenze e le professionalità adeguate.</p> <p>4. La Fondazione può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;</p> <p>b) la stipulazione di contratti e convenzioni;</p> <p>c) l'accensione di mutui o finanziamenti;</p> <p>d) l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali;</p> <p>e) l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Fondazione, nonché lo svolgimento di attività commerciali connesse;</p> <p>f) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;</p> <p>g) la creazione di idonee strutture, anche attraverso la costituzione di incubatori, per il raggiungimento dello scopo di cui alla lettera h) del comma 2; tale attività può essere svolta anche attraverso la conclusione di accordi con le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli artigiani attivi nel settore della conservazione dei beni culturali.</p>	<p>e le condizioni del loro svolgimento.</p> <p>La Fondazione realizza la parte prevalente della propria attività a favore dei Fondatori e può svolgere la restante parte su incarico di soggetti terzi; in ogni caso, nella determinazione dei propri programmi, la Fondazione dà priorità alle attività promosse o richieste dai propri Fondatori.</p> <p>Le attività e gli interventi di conservazione sono svolti avvalendosi del personale tecnico della Fondazione e, ove ritenuto opportuno o necessario, ricercando sul mercato, con le modalità previste dalla legge, le competenze e le professionalità adeguate.</p> <p>6. La Fondazione può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;</p> <p>b) la stipulazione di contratti e convenzioni;</p> <p>c) l'accensione di mutui o finanziamenti;</p> <p>d) l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali;</p> <p>e) l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Fondazione, nonché lo svolgimento di attività commerciali connesse;</p> <p>f) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;</p> <p>g) la creazione di idonee strutture, anche attraverso la costituzione di incubatori, per il raggiungimento dello scopo di cui alla lettera h) del comma 2 4; tale attività può essere svolta anche attraverso la conclusione di accordi con le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli artigiani attivi nel settore della conservazione dei beni culturali.</p>
---	--

Articolo 3
Patrimonio e fondo di dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione consiste nei:
 - a) diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Piemonte;
 - b) beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
 - c) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.
2. La Fondazione può ricevere, anche in sede di atto costitutivo, contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.

Articolo 4
Organi e loro durata

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Collegio dei Fondatori;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli altri organi della Fondazione,

Articolo 3
Patrimonio e fondo di dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione consiste nei:
 - a) diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Piemonte;
 - b) beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
 - c) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.
2. La Fondazione può ricevere, anche in sede di atto costitutivo, contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.

Articolo 4
Organi e loro durata

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Collegio dei Fondatori;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) **il Comitato Scientifico.**
2. Il Presidente ed i componenti degli ~~altri~~ organi della Fondazione **di**

qualora non siano tali di diritto, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta. Qualora un componente non di diritto decada per qualunque motivo dall'incarico, il Collegio dei Fondatori, su designazione dello stesso Fondatore che ha indicato il componente decaduto, provvede alla sostituzione e il sostituto dura in carica fino alla scadenza dell'organo di cui fa parte.

Articolo 5
Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente.
2. Il Collegio, con le maggioranze previste al comma 3, delibera sui seguenti argomenti:
 - a) nomina del Presidente;
 - b) nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) determinazione dell'indennità del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) modifiche allo Statuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile;
 - f) ammissione di nuovi Fondatori;
 - g) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
 - h) approvazione del documento programmatico e dei bilanci preventivo e consuntivo di esercizio.

cui alle lettere b), c), d) ed e), qualora non siano tali di diritto, sono rieleggibili una sola volta e durano in carica quattro anni e **comunque fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.**

Qualora un componente non di diritto decada per qualunque motivo dall'incarico, il Collegio dei Fondatori provvede alla sostituzione su designazione dello stesso Fondatore che ha indicato il componente decaduto, **ovvero alla designazione se di sua competenza**, e il sostituto dura in carica fino alla scadenza dell'organo di cui fa parte.

Articolo 5
Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. ~~che ne è componente.~~
2. Il Collegio, con le maggioranze previste al comma 3, delibera sui seguenti argomenti:
 - a) nomina del Presidente;
 - b) nomina **dei componenti** il Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina **dei componenti** il Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - d) **nomina dei componenti il Comitato Scientifico.**
 - e) ~~d~~ **determinazione, sulla base della normativa vigente,** dell'indennità del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti **e il Comitato Scientifico;**
 - f) modifiche allo Statuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile;
 - g) ammissione di nuovi Fondatori;
 - h) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
 - i) approvazione **dei piani pluriennali delle attività, dei documenti programmatici annuali** e dei bilanci preventivi e consuntivi di esercizio;

<p>3. Il Collegio, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere e), f) e g) del comma 2.</p> <p>4. Il Presidente, successivamente all'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori dei documenti di cui al comma 2, lett h), è tenuto a trasmetterne copia ai Fondatori medesimi. I Fondatori, inoltre, hanno facoltà di acquisire, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, documenti concernenti iniziative e attività della Fondazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Presidente</i></p> <p>1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del</p>	<p>j) individuazione del Fondatore al quale riservare la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).</p> <p>3. Il Collegio, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere f), g) e h) del comma 2.</p> <p>4. Il Presidente, successivamente all'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori dei documenti di cui al comma 2, lett. i), è tenuto a trasmetterne copia ai Fondatori medesimi. I Fondatori, inoltre, hanno facoltà di acquisire, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, documenti concernenti iniziative e attività della Fondazione.</p> <p>5. È invitato ad assistere alle sedute del Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto, il Segretario Generale.</p> <p>6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Presidente</i></p> <p>1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del</p>
--	--

<p>Ministro per i Beni e le Attività culturali, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte.</p> <p>2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.</p> <p>3. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, se costituito, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.</p> <p>4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo per la ratifica in occasione della prima riunione.</p> <p>5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto, inizialmente, dal Presidente e da sette membri di seguito indicati:</p>	<p>Ministro per i Beni e le Attività culturali, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte.</p> <p>2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.</p> <p>3. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, se costituito, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.</p> <p>4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo per la ratifica in occasione della prima riunione.</p> <p>5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto, inizialmente, dal Presidente e da sette membri da altri quattro membri di seguito indicati:</p> <p>a) un rappresentante della Regione Piemonte, da individuarsi da parte della Giunta regionale tra i dirigenti dei propri uffici, in conformità con la normativa vigente in materia;</p> <p>b) un rappresentante della Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo;</p> <p>c) un rappresentate del Comune di Venaria Reale;</p> <p>d) un componente designato da altro Fondatore non già rappresentato, che sarà individuato dal Collegio dei Fondatori con propria deliberazione sulla base del concreto sostegno riconosciuto alla Fondazione.</p>
--	---

<p>a) il Direttore Generale per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;</p> <p>b) il Direttore Regionale per i beni e le attività culturali per il Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;</p> <p>c) il Direttore Regionale per i beni culturali della Regione Piemonte;</p> <p>d) un componente designato dal Presidente della Regione Piemonte individuato nell'ambito dei dirigenti regionali esperti nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione;</p> <p>e) due componenti designati dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo;</p> <p>f) un componente designato dalla Fondazione CRT.</p> <p>2. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono essere individuati anche tra i dirigenti, rispettivamente statali o regionali, in quiescenza. I dirigenti medesimi, se posti in quiescenza durante l'espletamento del mandato, ne conservano la titolarità fino alla sua scadenza ordinaria.</p> <p>3. Qualora l'Università degli Studi di Torino assuma, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente Statuto, la qualifica di Fondatore, ha diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di Fondatori, il Collegio dei Fondatori, al momento della delibera di ammissione, decide se e quanti Consiglieri di Amministrazione far designare dai nuovi Fondatori; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di dodici, oltre al Presidente.</p>	<p>Sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Rettore dell'Università degli Studi di Torino, il Rettore del Politecnico di Torino, il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, e/o loro delegati permanenti indicati in occasione dell'insediamento del Consiglio medesimo, e il Segretario Generale.</p> <p>a) il Direttore Generale per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;</p> <p>b) il Direttore Regionale per i beni e le attività culturali per il Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;</p> <p>c) il Direttore Regionale per i beni culturali della Regione Piemonte;</p> <p>d) un componente designato dal Presidente della Regione Piemonte individuato nell'ambito dei dirigenti regionali esperti nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione;</p> <p>e) due componenti designati dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo;</p> <p>f) un componente designato dalla Fondazione CRT.</p> <p>2. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono essere individuati anche tra i dirigenti, rispettivamente statali o regionali, in quiescenza. I dirigenti medesimi, se posti in quiescenza durante l'espletamento del mandato, ne conservano la titolarità fino alla sua scadenza ordinaria.</p> <p>3. Qualora l'Università degli Studi di Torino assuma, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente Statuto, la qualifica di Fondatore, ha diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di Fondatori, il Collegio dei Fondatori, al momento della delibera di ammissione, decide se e quanti Consiglieri di Amministrazione far designare dai nuovi Fondatori; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di</p>
--	--

<p>5. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.</p> <p>6. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre all'indennità prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. d), il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.</p>	<p>Amministrazione non può superare il numero di dodici, oltre al Presidente.</p> <p>2. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.</p> <p>3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre all'indennità di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) (ove prevista), il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</i></p>
<p>1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, nonché su richiesta scritta di almeno tre componenti.</p> <p>2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.</p> <p>3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, nonché su richiesta scritta di almeno due tre componenti.</p> <p>2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.</p> <p>2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.</p> <p>3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p> <p>4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Poteri del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>1. Sono riservate al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei limiti di spesa approvati dal Collegio dei Fondatori, le deliberazioni in materia di:</p> <p>a) predisposizione del documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e del relativo bilancio di previsione;</p> <p>b) predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati;</p> <p>c) approvazione di regolamenti interni;</p> <p>d) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Segretario Generale, su proposta del Presidente, determinando compenso e durata dell'incarico;</p> <p>e) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore del Laboratorio di Conservazione, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico, determinando compenso e durata dell'incarico;</p>	<p>di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Poteri del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>1. Sono riservate Competono al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei limiti di spesa approvati dal Collegio dei Fondatori, le deliberazioni in materia di:</p> <p>a) predisposizione del piano pluriennale delle attività, sentito il Comitato Scientifico;</p> <p>b) predisposizione del documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e del relativo bilancio di previsione;</p> <p>c) predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati;</p> <p>d) approvazione di regolamenti interni;</p> <p>e) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Segretario Generale, su proposta del Presidente, determinando compenso e durata dell'incarico. Il Segretario Generale in ogni caso rimane in carica per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione. La nomina può essere rinnovata alla scadenza;</p> <p>f) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore del Laboratorio di Conservazione, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico e in accordo con l'Università degli Studi di Torino, determinando compenso e durata dell'incarico. La nomina può essere rinnovata alla scadenza;</p>
--	--

<p>f) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di uno o più Responsabili dei laboratori di analisi, ricerca e diagnosi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Statuto, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico, determinando compiti, compenso e durata dell'incarico;</p> <p>g) nomina e revoca dei componenti del Comitato scientifico, se istituito, determinando l'indennità e la durata dell'incarico;</p> <p>h) acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;</p> <p>i) accensione di mutui, acquisizione di finanziamenti e di sostegni economici in ogni forma;</p> <p>l) accettazione di lasciti, donazioni e contributi;</p> <p>m) concessioni di garanzie reali;</p> <p>n) definizione dei criteri generali di organizzazione del personale della Fondazione e della relativa pianta organica;</p> <p>o) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali.</p> <p>2. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assunte con il voto favorevole del Presidente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Segretario Generale (Vedi dopo) Articolo 14 Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:</p>	<p>g) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio, in accordo con l'Università degli Studi di Torino, determinando compenso e durata dell'incarico. La nomina può essere rinnovata alla scadenza;</p> <p>h) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di uno o più Responsabili dei Laboratori di Analisi, Ricerca e Diagnosi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b c) del presente Statuto, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico, determinando compiti, compenso e durata dell'incarico. La nomina può essere rinnovata alla scadenza;</p> <p>g) nomina e revoca dei componenti del Comitato scientifico, se istituito, determinando l'indennità e la durata dell'incarico;</p> <p>i) acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;</p> <p>j) accensione di mutui, acquisizione di finanziamenti e di sostegni economici in ogni forma;</p> <p>k) accettazione di lasciti, donazioni e contributi;</p> <p>l) concessioni di garanzie reali;</p> <p>m) definizione dei criteri generali di organizzazione del personale della Fondazione e della relativa pianta organica;</p> <p>n) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali.</p> <p>2. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1, lettere a) b) e c), sono assunte con il voto favorevole del Presidente e dei rappresentanti dei Fondatori pubblici.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Segretario Generale Articolo 14 Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:</p>
---	---

<p>a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;</p> <p>b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;</p> <p>c) un membro designato congiuntamente dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT.</p> <p>Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori.</p> <p>2. Il Collegio dei Revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice Civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile.</p> <p>3. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il Presidente del Collegio dei Revisori informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei Fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p>	<p>a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;</p> <p>b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;</p> <p>c) un membro designato dalla congiuntamente dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT.</p> <p>Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori.</p> <p>2. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice Civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile opera ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei Fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>Direttore Scientifico</i> (Vedi dopo) Articolo 13 <i>Comitato Scientifico.</i></p> <p>E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire il Comitato Scientifico. Esso è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero adeguato di componenti scelti tra esperti nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro dei beni culturali; su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione fissa il numero dei membri e individua i suoi componenti, fra cui, di diritto, il Direttore Scientifico del Cento.</p> <p>2. Il Comitato Scientifico si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti e le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti</p> <p>3. Il Comitato Scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>Direttore Scientifico</i> Articolo 13 11 <i>Comitato Scientifico</i></p> <p>E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire il Comitato Scientifico. Esso è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero adeguato di componenti scelti tra esperti nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro dei beni culturali; su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione fissa il numero dei membri e individua i suoi componenti, fra cui, di diritto, il Direttore Scientifico del Cento.</p> <p>1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di sette membri oltre al Presidente della Fondazione, che lo presiede. Sono membri di diritto: a) il Direttore Scientifico; b) un membro designato dall'Università degli Studi di Torino; c) un membro designato dal Politecnico di Torino;</p> <p>Gli altri componenti, in un numero massimo di quattro, sono nominati dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e scelti fra esperti nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro dei beni culturali. Assistono alla sedute, senza diritto di voto, il Segretario Generale, il Direttore del Laboratorio di Conservazione e il Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio.</p> <p>2. Il Comitato Scientifico si riunisce, almeno una volta due volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti; le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>3. Il Comitato Scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai</p>
--	--

programmi ed alle attività della Fondazione e, ove richiesto dal Presidente o dal Direttore Scientifico, può formulare proposte o pareri su problematiche tecnico-scientifiche di conservazione.

Articolo 10
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve possedere adeguate capacità nell'organizzazione e nella gestione delle attività di competenza della Fondazione.
2. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti fissati dal bilancio di previsione e ferme le competenze del Direttore scientifico, ha la responsabilità della gestione della Fondazione. In tale ambito dà impulso e assume iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione, assume, assegna e coordina il personale, cura le attività e i servizi della Fondazione e ne tiene l'ordinata gestione amministrativa, contabile e fiscale.
3. Il Segretario Generale informa il Presidente della propria attività e dei

programmi ed alle attività della Fondazione e, ~~ove richiesto dal Presidente o dal Direttore Scientifico~~, può formulare proposte o pareri su problematiche tecnico-scientifiche di conservazione e **su tematiche di formazione e aggiornamento delle figure professionali operanti nell'ambito della conservazione e del restauro dei beni culturali.**

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

~~**Articolo 12**~~
~~**Direttore dei Laboratori di Restauro**~~
~~**Articolo 10 12**~~
~~**Segretario Generale**~~

1. Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve possedere adeguate capacità nell'organizzazione e nella gestione delle attività di competenza della Fondazione.
2. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti fissati dal bilancio di previsione e ferme le competenze del Direttore Scientifico, ha la responsabilità della gestione della Fondazione. In tale ambito dà impulso e assume iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione, assume, assegna e coordina il personale, cura le attività e i servizi della Fondazione e ne tiene l'ordinata gestione amministrativa, contabile e fiscale.
3. Il Segretario Generale informa il Presidente della propria attività e

<p>risultati del proprio operato.</p> <p>4. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>Direttore Scientifico</i></p> <p>1. Il Soprintendente per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Piemonte svolge le funzioni di Direttore Scientifico della Fondazione.</p> <p>2. Qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle, le funzioni medesime sono attribuite ad un dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche in quiescenza, nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore Generale per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Ministero per i Beni e le Attività culturali.</p> <p>3. Il Direttore Scientifico esercita le seguenti funzioni:</p> <p>a) programma, congiuntamente con il Direttore del Laboratorio di Conservazione e in osservanza degli impegni e degli obiettivi assunti dal Consiglio d'Amministrazione, le attività e gli interventi di conservazione svolti dal Laboratorio stesso;</p> <p>b) elabora atti d'indirizzo e orientamento sulle metodologie e sulle tecniche da applicare negli interventi di conservazione e ne assicura il rispetto;</p> <p>c) formula proposte e pareri sulle attività della Fondazione aventi ad oggetto la conservazione.</p> <p>4. Quando le attività e gli interventi di conservazione hanno ad oggetto beni di interesse archeologico, architettonico, archivistico o bibliografico, le funzioni indicate al comma 5, sono esercitate in conformità con le indicazioni del Soprintendente competente.</p>	<p>dei risultati del proprio operato.</p> <p>4. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Comitato Scientifico Articolo 11-13 <i>Direttore Scientifico</i></p> <p>1. Il Soprintendente per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Piemonte svolge le funzioni di Direttore Scientifico della Fondazione.</p> <p>2. Qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle, le funzioni medesime sono attribuite ad un dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche in quiescenza, nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore Generale per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.</p> <p>3. Il Direttore Scientifico esercita le seguenti funzioni:</p> <p>a) programma, congiuntamente con il Direttore del Laboratorio di Conservazione e in osservanza degli impegni e degli obiettivi assunti dal Consiglio di Amministrazione, vigila sulle le attività e gli interventi di conservazione svolti dal Laboratorio di Conservazione e Restauro stesso;</p> <p>b) elabora linee guida metodologiche nell'ambito degli atti d'indirizzo e orientamento sulle metodologie e sulle tecniche da applicare negli interventi di conservazione e restauro e ne assicura il rispetto;</p> <p>c) formula proposte e pareri sulle attività della Fondazione aventi ad oggetto la conservazione.</p> <p>4. Quando le attività e gli interventi di conservazione hanno ad oggetto beni di interesse archeologico, architettonico, archivistico o bibliografico, le funzioni indicate al comma 5, sono esercitate in conformità con le indicazioni del Soprintendente competente.</p>
--	---

5. Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione, in ragione delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.

Articolo 12
Direttore del Laboratorio di Conservazione

1. Il Laboratorio di Conservazione di cui all' art. 2, comma 2, lett a) è retto da un Direttore nominato dal Consiglio d'Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico.
2. Il Direttore deve essere dotato di alta professionalità e comprovata esperienza nell'attività di competenza.
3. Al Direttore del Laboratorio compete, nel rispetto delle funzioni del Direttore Scientifico, l'autonoma organizzazione e conduzione del laboratorio, la direzione del personale assegnato e la gestione operativa delle attività e degli interventi eseguiti presso il Laboratorio stesso.
4. Il Direttore del Laboratorio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato scientifico, se istituito.

Articolo 15
Esercizio e bilancio.

1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione e gli interventi realizzati da sottoporre entro i trenta giorni

5. Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione, in ragione delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 .

Articolo 14
Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 12-14
Direttore del Laboratorio di Conservazione

- ~~1. Il Laboratorio di Conservazione di cui all' art. 2, comma 2, lett. a) è retto da un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico.~~
- ~~2. Il Direttore deve essere dotato di alta professionalità e comprovata esperienza nell'attività di competenza.~~
- ~~3. Al Direttore del Laboratorio compete, nel rispetto delle funzioni del Direttore Scientifico, l'autonoma organizzazione e conduzione del laboratorio, la direzione del personale assegnato e la gestione operativa delle attività e degli interventi eseguiti presso il Laboratorio stesso.~~
- ~~4. Il Direttore del Laboratorio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato Scientifico, se istituito.~~

Articolo 14
Esercizio e bilancio.

1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, **con la collaborazione del Segretario Generale**, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi raggiunti dalla

<p>successivi all'approvazione del Collegio dei Fondatori. Nella redazione di tali documenti il Consiglio di Amministrazione si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.</p> <p>3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e il relativo bilancio di previsione da sottoporre, per l'approvazione, al Collegio dei Fondatori entro il 15 dicembre successivo.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i bilanci della Fondazione alla certificazione di competenti società di revisione contabile.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>Vigilanza. Scioglimento e liquidazione della Fondazione.</i></p> <p>1. La vigilanza è esercitata sulla base della normativa vigente.</p> <p>2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni concessi in uso dai Fondatori ritornano nella disponibilità del Fondatore che li ha conferiti unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, per la loro origine, natura, destinazione ed ubicazione, devono essere considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.</p> <p>3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente, individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegue finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.</p> <p>4. Per quanto non espressamente previsto nel presente si applicano le disposizioni di legge del Codice civile.</p>	<p>Fondazione e gli interventi realizzati, da sottoporre entro i trenta giorni successivi all'approvazione del Collegio dei Fondatori. Nella redazione di tali documenti il Segretario Generale ed il Consiglio di Amministrazione si attieneattengono alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.</p> <p>3. Entro il 31 ottobre Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del Segretario Generale, predispone il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e il relativo bilancio di previsione da sottoporre, per l'approvazione, al Collegio dei Fondatori entro il 15 dicembre successivo.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i bilanci della Fondazione alla certificazione revisione legale da parte di competenti società di revisione contabile.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>Vigilanza. Scioglimento e liquidazione della Fondazione.</i></p> <p>1. La vigilanza è esercitata sulla base della normativa vigente.</p> <p>2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni concessi in uso dai Fondatori ritornano nella disponibilità del Fondatore che li ha conferiti unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, per la loro origine, natura, destinazione ed ubicazione, devono essere considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.</p> <p>3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente, individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegue finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.</p> <p>4. Per quanto non espressamente previsto nel presente si applicano le disposizioni di legge del Codice Civile.</p>
---	--

Allegato B

Testo coordinato con le modifiche di cui all'Allegato A

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, sede e fondatori

1. È costituita la Fondazione denominata:
**CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
DEI BENI CULTURALI
"LA VENARIA REALE"**
di seguito indicata come "Fondazione", con sede in Venaria Reale (TO), presso la Reggia in Piazza della Repubblica. Essa può istituire sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti leggi.
2. La Fondazione è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'articolo 29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 11 novembre 2004 numero 390-32644.
3. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.
4. Sono Fondatori: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, la Provincia di Torino, la Città di Venaria Reale.
5. Possono partecipare alla Fondazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, altri soggetti pubblici o privati che perseguano interessi pubblici nell'ambito della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, aderiscano alle finalità della Fondazione e concorrano al patrimonio ed alle esigenze, anche economiche, della stessa.
6. Nell'atto costitutivo sono stabiliti gli obblighi e i conferimenti dei Fondatori e le modalità con cui gli stessi si impegnano a far fronte alle esigenze economiche e finanziarie della Fondazione.
7. La Fondazione concorda con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, la Provincia di Torino, la Città di Venaria Reale e gli altri Fondatori, le modalità per l'eventuale utilizzazione di personale in servizio presso le predette Istituzioni, previo assenso del personale medesimo, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.
8. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte si impegnano ad avvalersi della Fondazione per le attività di conservazione del patrimonio culturale da essi realizzate o promosse in considerazione del rapporto che i suddetti Enti hanno con la Fondazione e della strumentalità

delle attività della Fondazione rispetto agli scopi istituzionali perseguiti dal Ministero e dalla Regione.

La Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT possono avvalersi della Fondazione per gli interventi di conservazione del patrimonio culturale che le stesse intendono realizzare o promuovere, nonché per altre iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali.

9. Ciascun Fondatore può, nell'ambito della Fondazione, promuovere progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Articolo 2 *Finalità e attività*

1. La finalità principale della Fondazione consiste nello svolgimento di attività di conservazione del patrimonio culturale ed in particolare nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica nella conservazione del patrimonio culturale, nonché nella diffusione dei risultati tramite l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie.
2. A tale scopo la Fondazione interagisce con l'Università degli Studi di Torino nell'organizzazione e gestione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per il rilascio, da parte dell'Università di Torino, del Titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs. 42/04) in convenzione con la Fondazione.
3. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Fondazione provvede a:
 - a) organizzare una "Scuola" per l'Alta Formazione e lo Studio, ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, con la collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per le attività di cui al comma 2 e per l'organizzazione e la gestione di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici come definite dalla normativa vigente in materia;
 - b) organizzare un Laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca, di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro;
 - c) organizzare un Laboratorio Scientifico, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca e diagnosi su beni culturali;
 - d) promuovere e realizzare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;
 - e) promuovere studi, ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;
 - f) partecipare a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo Italiano, di Istituzioni dell'Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali;
 - g) documentare, raccogliere, organizzare e diffondere i risultati delle proprie attività;

- h) promuovere lo sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività;
5. La Fondazione, per attuare quanto previsto dall'art. 1 commi 8 e 9 del presente Statuto, stipula con i Fondatori una o più convenzioni nelle quali sono precisate le attività e i servizi richiesti e le condizioni del loro svolgimento.
- La Fondazione realizza la parte prevalente della propria attività a favore dei Fondatori e può svolgere la restante parte su incarico di soggetti terzi; in ogni caso, nella determinazione dei propri programmi, la Fondazione dà priorità alle attività promosse o richieste dai propri Fondatori.
- Le attività e gli interventi di conservazione sono svolti avvalendosi del personale tecnico della Fondazione e, ove ritenuto opportuno o necessario, ricercando sul mercato, con le modalità previste dalla legge, le competenze e le professionalità adeguate.
6. La Fondazione può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo:
- a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;
 - b) la stipulazione di contratti e convenzioni;
 - c) l'accensione di mutui o finanziamenti;
 - d) l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali;
 - e) l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Fondazione, nonché lo svolgimento di attività commerciali connesse;
 - f) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - g) la creazione di idonee strutture, anche attraverso la costituzione di incubatori, per il raggiungimento dello scopo di cui alla lettera h) del comma 4; tale attività può essere svolta anche attraverso la conclusione di accordi con le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli artigiani attivi nel settore della conservazione dei beni culturali.

Articolo 3

Patrimonio e fondo di dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione consiste nei:
- a) diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Piemonte;
 - b) beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
 - c) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.
2. La Fondazione può ricevere, anche in sede di atto costitutivo, contributi,

elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.

Articolo 4 *Organi e loro durata*

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Collegio dei Fondatori;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Comitato Scientifico.
2. Il Presidente ed i componenti degli organi della Fondazione di cui alle lettere b), c), d) ed e), qualora non siano tali di diritto, sono rieleggibili una sola volta e durano in carica quattro anni e comunque fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.

Qualora un componente non di diritto decada per qualunque motivo dall'incarico, il Collegio dei Fondatori provvede alla sostituzione su designazione dello stesso Fondatore che ha indicato il componente decaduto, ovvero alla designazione se di sua competenza, e il sostituto dura in carica fino alla scadenza dell'organo di cui fa parte.

Articolo 5 *Collegio dei Fondatori*

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.
2. Il Collegio, con le maggioranze previste al comma 3, delibera sui seguenti argomenti:
 - a) nomina del Presidente;
 - b) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - d) nomina dei componenti il Comitato Scientifico.
 - e) determinazione, sulla base della normativa vigente, dell'indennità del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Scientifico;
 - f) modifiche allo Statuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile;
 - g) ammissione di nuovi Fondatori;
 - h) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
 - i) approvazione dei piani pluriennali delle attività, dei documenti programmatici annuali e dei bilanci preventivi e consuntivi di esercizio;
 - j) individuazione del Fondatore al quale riservare la designazione di un

componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).

3. Il Collegio, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere f), g) e h) del comma 2.
4. Il Presidente, successivamente all'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori dei documenti di cui al comma 2, lett. i), è tenuto a trasmetterne copia ai Fondatori medesimi. I Fondatori, inoltre, hanno facoltà di acquisire, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, documenti concernenti iniziative e attività della Fondazione.
5. È invitato ad assistere alle sedute del Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 6 *Presidente*

1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministro per i Beni e le Attività culturali, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.
3. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.
4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo per la ratifica in occasione della prima riunione.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 *Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto dal Presidente e da altri quattro membri di seguito indicati:
 - a) un rappresentante della Regione Piemonte da individuarsi da parte

della Giunta regionale tra i dirigenti dei propri uffici, in conformità con la normativa vigente in materia;

- b) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;
- c) un rappresentante del Comune di Venaria Reale;
- d) un componente designato da altro Fondatore non già rappresentato, che sarà individuato dal Collegio dei Fondatori con propria deliberazione sulla base del concreto sostegno riconosciuto alla Fondazione.

Sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Rettore dell'Università degli Studi di Torino, il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, e/o loro delegati permanenti indicati in occasione dell'insediamento del Consiglio medesimo, e il Segretario Generale.

- 2. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
- 3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre all'indennità di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) (ove prevista), il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, nonché su richiesta scritta di almeno due componenti.
- 2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
- 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 1. Competono al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di:
 - a) predisposizione del piano pluriennale delle attività, sentito il Comitato Scientifico;

- b) predisposizione del documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e del relativo bilancio di previsione;
 - c) predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati;
 - d) approvazione di regolamenti interni;
 - e) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Segretario Generale, su proposta del Presidente, determinando compenso e durata dell'incarico. Il Segretario Generale in ogni caso rimane in carica per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione. La nomina può essere rinnovata alla scadenza;
 - f) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore del Laboratorio di Conservazione, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Scientifico e in accordo con l'Università degli Studi di Torino, determinando compenso e durata dell'incarico. La nomina può essere rinnovata alla scadenza;
 - g) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio, in accordo con l'Università degli Studi di Torino, determinando compenso e durata dell'incarico. La nomina può essere rinnovata alla scadenza;
 - h) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di uno o più Responsabili dei Laboratori di Analisi, Ricerca e Diagnosi di cui all'art. 2, comma 4, lett.c) del presente Statuto, su proposta del Presidente, determinando compenso e durata dell'incarico. La nomina può essere rinnovata alla scadenza;
 - i) acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;
 - j) accensione di mutui, acquisizione di finanziamenti e di sostegni economici in ogni forma;
 - k) accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
 - l) concessioni di garanzie reali;
 - m) definizione dei criteri generali di organizzazione del personale della Fondazione e della relativa pianta organica;
 - n) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali.
2. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1, lettere a) b) e c), sono assunte con il voto favorevole del Presidente e dei rappresentanti dei Fondatori pubblici.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:
- a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;
 - b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;
 - c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.
- Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e

- uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice Civile; in particolare opera ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
 3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
 4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei Fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Articolo 11 ***Comitato Scientifico***

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di sette membri oltre al Presidente della Fondazione, che lo presiede.
Sono membri di diritto:
 - a) il Direttore Scientifico;
 - b) un membro designato dall'Università degli Studi di Torino;
 - c) un membro designato dal Politecnico di Torino;Gli altri componenti, in un numero massimo di quattro, sono nominati dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e scelti fra esperti nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro dei beni culturali.
Assistono alla sedute, senza diritto di voto, il Segretario Generale, il Direttore del Laboratorio di Conservazione e il Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio.
2. Il Comitato Scientifico si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti; le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Comitato Scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività della Fondazione e può formulare proposte o pareri su problematiche tecnico-scientifiche di conservazione e su tematiche di formazione e aggiornamento delle figure professionali operanti nell'ambito della conservazione e del restauro dei beni culturali.
4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Comitato si

considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 12

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve possedere adeguate capacità nell'organizzazione e nella gestione delle attività di competenza della Fondazione.
2. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti fissati dal bilancio di previsione e ferme le competenze del Direttore Scientifico, ha la responsabilità della gestione della Fondazione. In tale ambito dà impulso e assume iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione, assume, assegna e coordina il personale, cura le attività e i servizi della Fondazione e ne tiene l'ordinata gestione amministrativa, contabile e fiscale.
3. Il Segretario Generale informa il Presidente della propria attività e dei risultati del proprio operato.
4. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Articolo 13

Direttore Scientifico

1. Il Soprintendente per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Piemonte svolge le funzioni di Direttore Scientifico della Fondazione.
2. Qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle, le funzioni medesime sono attribuite ad un dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche in quiescenza, nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore Generale per i beni artistici, storici ed etnoantropologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. Il Direttore Scientifico esercita le seguenti funzioni:
 - a) vigila sulle attività e gli interventi di conservazione svolti dal Laboratorio di Conservazione e Restauro;
 - b) elabora linee guida metodologiche nell'ambito degli interventi di conservazione e restauro e ne assicura il rispetto;
 - c) formula proposte e pareri sulle attività della Fondazione aventi ad oggetto la conservazione.
4. Quando le attività e gli interventi di conservazione hanno ad oggetto beni di interesse archeologico, architettonico, archivistico o bibliografico, le funzioni indicate al comma 5, sono esercitate in conformità con le indicazioni del Soprintendente competente.
5. Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione, in ragione delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 .

Articolo 14
Esercizio e bilancio.

1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del Segretario Generale, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, da sottoporre entro i trenta giorni successivi all'approvazione del Collegio dei Fondatori. Nella redazione di tali documenti il Segretario Generale ed il Consiglio di Amministrazione si attengono alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del Segretario Generale, predispone il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e il relativo bilancio di previsione da sottoporre, per l'approvazione, al Collegio dei Fondatori entro il 15 dicembre successivo.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i bilanci della Fondazione alla revisione legale da parte di competenti società di revisione contabile.

Articolo 15

Vigilanza. Scioglimento e liquidazione della Fondazione.

1. La vigilanza è esercitata sulla base della normativa vigente.
2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni concessi in uso dai Fondatori ritornano nella disponibilità del Fondatore che li ha conferiti unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, per la loro origine, natura, destinazione ed ubicazione, devono essere considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.
3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente, individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente si applicano le disposizioni di legge del Codice Civile.